



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO FUNZIONALI
ALL'ADEGUAMENTO AL D. LGS 117/2007

L'anno 2022, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 18.00, con modalità on line, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione SpazioTempo APS per discutere e deliberare sul seguente del giorno:

1. Modifica dello statuto per adeguarlo al D. Lgs 117/2017.
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.12, comma 5 del vigente statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Sig.ra Zanon Sofia.

Il Presidente, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante l'invio di una mail contenente l'o.d.g., la data, l'ora e il link, così come previsto dall'art.12 comma 2 dello statuto,
 - che sono presenti n°10 soci su n°24 soci iscritti,
 - che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette ad adeguarlo alle disposizioni inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Braga Caterina Carmela.

Modifica dello Statuto

Il Presidente informa di aver ricevuto una richiesta da città metropolitana di modifica dello statuto dell'Associazione per conformarlo ai requisiti dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale.

Si dà lettura della mail, che è stata inviata ai soci insieme alla convocazione dell'assemblea.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza delle modifiche da apportare allo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

In particolare, tre sono i punti da modificare:

- art.12 – comma 8, riguardante il voto dei soci minorenni.

Si decide di sostituire la frase "il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggior età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum".

Con:

il diritto al voto agli associati minorenni, fino al compimento del diciottesimo anno di età, è esercitato dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Art.17 - comma 2, riguardante la possibilità dell'esercizio di cooptazione per sostituzione dei membri degli organi di amministrazione

Si decide di sostituire la frase: "Nel caso in cui un Consigliere cessi dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, **il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione.** I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente".

Con:

Nel caso in cui un Consigliere cessi dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, **l'assemblea provvederà alla sostituzione eleggendo il sostituto.** I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.

- Art. 14 punto 2- riguardante i quorum differenti per Assemblea ordinaria e straordinaria

Si decide di sostituire la frase: "L'Assemblea straordinaria, convocata sia in prima convocazione che in seconda, modifica lo Statuto dell'Associazione con la **presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione**".

Con:

L'Assemblea straordinaria, convocata sia in prima convocazione che in seconda, modifica lo Statuto dell'Associazione, **lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza di quest'ultimi.**

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche dello Statuto.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

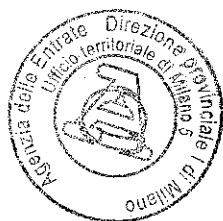
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Caterina Corbelli Basso

Il Presidente

Isabella



Per delega della Direzione Provinciale
Aperta Calcio
Funzionario
Francesco Pio Clemente

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato
Al N. 3 3236
Serie 13/10/2022
Atto esente

Atto escluso dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. 117/2017

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SPAZIOTEMPO APS**



Titolo I – Costituzione e scopi

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

SpazioTempo
(acronimo ST)

che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito indicata, per brevità, "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale in Milano, via Francesco Cilea 140, 20151. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sedi operative secondarie e operare su progetti a livello nazionale e internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dell'avvenuta istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "SpazioTempo APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta a uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla legge 383 del 2000.

ART. 3 - STATUTO

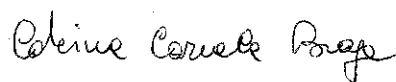
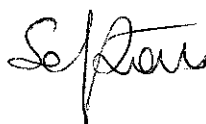
1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 4 - Efficacia dello statuto

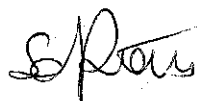
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 5 - Finalità e Attività

1. L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione opera nei seguenti settori:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - f) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere e realizzare pratiche concrete rispetto alla socialità, all'educazione, all'espressione e alla diffusione di arte e cultura;
 - b) promuovere valori educativi quali: educazione al bello, ampliamento del campo d'esperienza e di possibilità, promozione di un ottimismo esistenziale; in una continua tensione orientata allo sviluppo di comunità, alla connessione tra le persone, alla loro aggregazione e inclusione, per una convivenza rispettosa, stimolante e creativa;
 - c) essere un contenitore di idee e progetti: sostenere e produrre azioni e progetti per il territorio;
 - d) promuovere e realizzare progetti e attività in ambito educativo, formativo, ricreativo, artistico, culturale;
 - e) promuovere la promozione sociale e il benessere della persona e del suo contesto di vita;
 - f) promuovere e sostenere le potenzialità delle persone attraverso progetti, servizi e attività; promuovendo la coltivazione dei desideri, la libera espressione, e la partecipazione attiva;
 - g) prevenire ogni forma di emarginazione, discriminazione e ignoranza, promuovendo la tutela dei diritti civili e favorendo la partecipazione attiva, lo scambio e il dialogo;
 - h) avere cura dello spazio e del tempo: della qualità dello spazio e del tempo che le persone attraversano; curare le relazioni e i luoghi nei quali essa si svolge o può accadere;
 - i) promuovere la valorizzazione del territorio, delle sue comunità e delle sue caratteristiche storico-naturali;
 - j) creare, valorizzare e gestire spazi, pubblici e/o privati, attraverso percorsi e progetti artistico-educativo-culturali; restituire alla città il patrimonio artistico e culturale; portare ricchezza, vita ed energia in spazi poveri e/o in stato di abbandono, e in spazi di transito e/o di attesa della città, trasformandoli in luoghi di significato;
 - k) promuovere una cultura ambientale ecologica e nutrizionale, promuovere stili di vita e di consumo sostenibili per una migliore qualità della vita e dell'ambiente;



- l) promuovere e realizzare attività in ambiti riguardanti l'artigianato, la ricettività, lo scambio culturale e l'agricoltura;
 - m) promuovere l'innovazione sociale;
 - n) creare reti e sviluppare collaborazioni con e sul territorio;
4. L'Associazione potrà mettere in atto diverse attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) progettare e realizzare attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani;
 - b) progettare e sviluppare attività di formazione, informazione e orientamento scolastico e lavorativo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - c) progettare e realizzare e promuovere attività culturali ed artistiche: manifestazioni, mostre, proiezioni, concerti, seminari, dibattiti, convegni, spettacoli, eventi, festival, attività di sensibilizzazione e diffusione dell'arte, workshop, laboratori; attivare spazi culturali ed artistici;
 - d) progettare, realizzare e promuovere attività e spazi educativi, ludico-educativi, ludico-pedagogici;
 - e) progettare e realizzare interventi di doposcuola e sostegno scolastico; attivare spazi di studio e lavoro condiviso;
 - f) realizzare e promuovere iniziative sociali, educative, aggregative e ricreative: eventi, convegni, seminari, workshop, corsi, stage, laboratori, percorsi formativi;
 - g) riqualificare, progettare, gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere per realizzare e promuovere gli scopi e le attività previste dall'Associazione, ed ogni altra iniziativa a queste direttamente o indirettamente collegate;
 - h) progettare, realizzare e promuovere attività legate alla salvaguardia, al recupero del patrimonio culturale e del paesaggio e della memoria artistica e storica;
 - i) rivalorizzare e utilizzare terreni incolti, dismessi, in stato di abbandono e non sfruttati per il loro potenziale;
 - j) progettare, realizzare e promuovere attività legate alla sensibilizzazione ambientale e al consumo sostenibile: giardinaggio, orti, agricoltura, rigenerazione di aree verdi, rispetto della biodiversità, protezione e salvaguardia della flora e fauna locale, sostenere stili di vita sostenibili attività di turismo responsabile, produttori locali e attività di riuso;
 - k) promuovere, sostenere e realizzare idee creative e progetti di pubblica utilità;
 - l) ideare e realizzare presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste, realizzare altre attività volte alla comunicazione di massa quali portali internet, articoli su carta stampata;
 - m) progettare, realizzare e promuovere attività legate al cibo: alimentazione sana e consapevole, somministrazione di alimenti e bevande, attività laboratoriali, educative e culturali;
 - n) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.
 - o) progettare, realizzare e promuovere attività volte al benessere psico-fisico attraverso corsi, laboratori;
 - p) progettare e realizzare e/o aderire a qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
5. Per il raggiungimento degli scopi e le attività l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni ed Enti, che ne condividano le finalità sociali.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



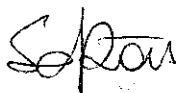

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

ART. 6 - Ammissione

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli associati persone giuridiche partecipano alla vita dell'Associazione tramite il proprio legale rappresentante o altra persona dotata di procura.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutarne la richiesta di ammissione.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, motivandola. Entro e non oltre 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'aspirante socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Ci sono tre categorie di soci:
 - a) soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione, contribuendo personalmente al suo avvio; in seguito versano la quota associativa annualmente stabilita;
 - b) soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annualmente decisa dall'assemblea
 - c) soci sostenitori: coloro che erogano contribuzioni volontarie in denaro o in natura.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

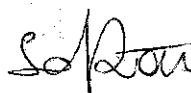
1. I soci fondatori e ordinari hanno pari diritti e doveri.
2. I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e parteciparvi;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,



- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio Direttivo;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto a un voto.
3. i soci fondatori e ordinari hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi collegiali;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
4. I soci sostenitori hanno il diritto di:
- a) essere informati sulle attività dell'Associazione e parteciparvi;
 - b) partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto attivo e passivo;
5. I soci sostenitori hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) condividere gli scopi associativi e adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione.
6. i soci prestano la propria attività all'interno dell'associazione a titolo prevalentemente gratuito; è possibile in caso di particolare necessità, assunta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
- a) decesso per le persone fisiche; scioglimento, cessazione o estinzione per le persone giuridiche;
 - b) recesso: l'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. La quota associativa non è rimborsabile; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - c) mancato pagamento della quota associativa: il Consiglio Direttivo sollecita il rinnovo della quota associativa annuale a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il mancato pagamento della quota, trascorsi sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. L'associato può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
 - d) esclusione: l'associato che contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie all'interesse dell'Associazione; che, in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all'associazione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.

 Stefano
 Caterina Corrado

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione della Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

2. Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale e dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Titolo III – norme sul volontariato

ART. 9 Volontario e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 117/2017.
4. Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

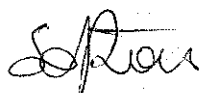
ART.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e in ogni caso con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
2. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore del 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% degli associati.

Titolo IV - Gli organi sociali

ART. 11 – Gli organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;



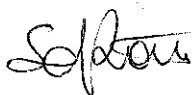
- c) Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 12 - L'assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
3. Tale comunicazione può avvenire tramite e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
8. Il diritto al voto agli associati minorenni, fino al compimento del diciottesimo anno di età, è esercitato dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.
9. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 – Assemblea ordinaria

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo;



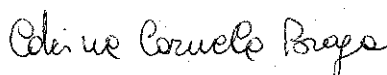
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - e) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
 3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Ciascun socio ha diritto a un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
 4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse essere sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

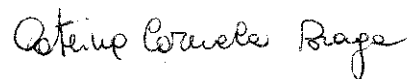
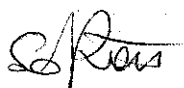
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria, convocata sia in prima convocazione che in seconda, modifica lo Statuto dell'Associazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza di quest'ultimi.
3. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.



5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, o ogni qualvolta nelle quali vi sia materia su cui deliberare. Le riunioni sono convocate, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (e-mail).
7. La convocazione può avvenire anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra l'Associazione;
 - b) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) predispone i regolamenti interni;
 - d) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - e) elabora il bilancio preventivo e il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - f) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
 - h) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - i) decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti e lavoratori autonomi, oltre con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - l) delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - m) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
 - n) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
11. Le delibere del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente. I verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. I verbali sono disponibili a consultazione di tutti i soci.
12. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

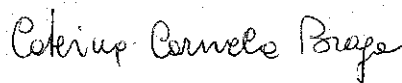
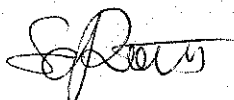


ART. 16 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice-Presidente.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
4. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
5. La carica del Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. La carica del Presidente si perde inoltre per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo
9. Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
10. Spetta al Presidente sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
11. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo agli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di uno o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui un Consigliere cessi dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, l'assemblea provvederà alla sostituzione eleggendo il sostituto. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.

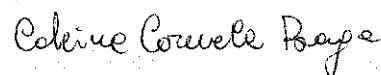
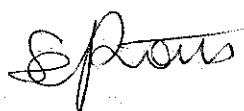


ART. 18 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica, funzionamento e competenze

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da tre membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art., 5, 6, 7, e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta le relazioni annuali sul bilancio di esercizio.
8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può richiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art.19 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica per 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



ART. 20- Responsabilità dell'associazione

1. Per le obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre che l'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V- I libri sociali

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
 - a) il libro degli associati
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano nominati
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

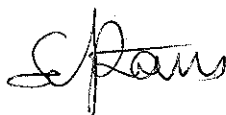
Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.22 – divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi pubblici e privati: contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di fondazioni, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
 - c) dal ricavato della gestione di servizi, progetti e dalle attività di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;

- f) attività di raccolta fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) erogazioni liberali;
- i) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) da attività commerciali marginali;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 24 - I beni

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) da donazioni, erogazioni e lasciti;
 - d) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.
3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

ART. 25 - Bilancio

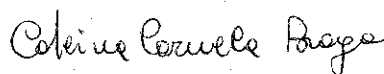
1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio è depositato presso la sede sociale dell'Associazione e gli associati hanno, previa richiesta scritta, la facoltà di consultarlo.

ART. 26 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione contrae assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.



Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento e quindi liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione sarà nominato un liquidatore
3. Esperita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, dopo la liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VIII- Disposizioni finali

ART. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 - Norma transitoria

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

